

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata “**Mediterranea Saving Humans - APS**”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale e operativa nel Comune di Bologna.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, all'interno del medesimo Comune.
3. Il trasferimento della sede legale in altro comune deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati.
4. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche

dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- ✓ Promozione e diffusione della cultura e della pratica della solidarietà, dei valori dell'antifascismo, antisessismo, antirazzismo, attraverso formule di attivazione volontaria e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ✓ Promozione e supporto di attività solidali, di soccorso e tutela della salute fisica e psicologica di persone in situazione di bisogno o di rischio;
- ✓ Promozione e supporto ad attività, servizi, iniziative volte a sostenere pratiche solidali nei confronti di migranti, rifugiati, donne, uomini e minori vulnerabili.
- ✓ Sostegno dell'accoglienza umanitaria e dell'integrazione sociosanitaria, nonché lavorativa di stranieri, rifugiati, migranti e richiedenti asilo.
- ✓ Promozione di attività di formazione, ricerche, studi, incontri pubblici, convegni e manifestazioni, attività seminariali, cicli di incontri e tavole rotonde su progetti formativi, campagne di comunicazione e sensibilizzazione attraverso la produzione di libri e riviste anche in formato elettronico, produzioni teatrali, video reportage e opere cinematografiche, siti internet dedicati a specifici argomenti inerenti agli scopi sociali, che contribuiscano alla produzione di idee all'altezza delle sfide del nuovo secolo con l'obiettivo di coniugare ricerca scelte politiche e cultura
- ✓ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, volte alla raccolta fondi ed il sostegno delle attività dell'associazione e dei progetti cui aderisce.
- ✓ Organizzazione eventi culturali e incontri informativi, nonché attività seminariali inerenti ad alcune tematiche inerenti la *mission* statutaria quali politiche migratorie, diritti umani, diritto d'asilo in Italia e in Europa.
- ✓ Training relativi alle peculiarità normative nazionali e internazionali del mare nonché al perfezionamento di alcuni requisiti specifici sul soccorso e la sicurezza in ambiente marittimo.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

3.1. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione; in tal caso il Consigliere è tenuto a riferire dell'attività svolta nel primo Consiglio Direttivo che si terrà successivamente all'accoglimento della o delle domande accolte. In caso di non ammissione da parte del Consigliere delegato a tale attività, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. L'associato interessato a visionare i libri sociali presenta apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale la esamina e risponde all'associato richiedente entro 30 giorni dalla richiesta, garantendo il diritto di accesso da parte del richiedente entro i successivi 30 giorni. I libri sociali possono essere visionati presso la sede sociale, senza diritto di estrarre copia, in ottemperanza agli obblighi di riservatezza, ed in ottemperanza ai principi civilistici applicabili, vigenti in materia. Il Consiglio Direttivo può inoltre adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi ed alle regole statutarie sopra richiamate.

4. Gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

5. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

6. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

7. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

8. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- ✓ Decesso;
- ✓ Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- ✓ Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- ✓ Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organi di controllo

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata biennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

- 1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
- 2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, dalla data di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
- 4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
 - f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
 - g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo, anche su richiesta di un decimo degli associati, sia ad essa sottoposto.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
 - i. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - ii. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
- 5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

- 1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso

il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine (mail con ricevuta di consegna).

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

4. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede dell'Associazione che in qualsiasi altro luogo dello Stato Italiano.

È fatta salva la possibilità di riunione dell'assemblea su piattaforma informatica o in modalità mista.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Se impossibilitati ad essere fisicamente presente all'Assemblea, gli associati possono partecipare e votare tramite via telematica all'Assemblea (secondo quanto previsto al comma 4 art.24 D.Lgs. 117/17).

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili per un secondo mandato.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna l'incarico di Tesoriere scegliendo anche quest'ultimo tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, a decisioni di indirizzo riguardanti le attività dell'Associazione, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta (attraverso mail o canali social) da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del direttivo designato da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo adotta le proprie decisioni attraverso il metodo del consenso. Solo nel caso in cui, dopo ampia discussione, risulti impossibile raggiungere una decisione condivisa, si procede al voto. In tal caso, le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. Il Consiglio Direttivo può tenersi sia presso la sede dell'Associazione che in qualsiasi altro luogo dello Stato Italiano.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì svolgersi in teleconferenza o su piattaforma informatica.
7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante ed opportunamente trascritto su apposito libro.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti l'incarico di Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
- m) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali alle attività istituzionali, nei limiti ed alle condizioni previste dal codice del terzo settore, con l'obbligo di dare evidenza del carattere concretamente secondario e strumentale delle stesse in senso al bilancio annuale.

Art. 15 Il Presidente

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica due anni ed è rieleggibile univocamente per un secondo mandato.
 - 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 - 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 - 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 - 7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Tesoriere

- 1. Il Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
 - 2. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.
- Tali attività potranno essere svolte anche pregandosi della collaborazione od assistenza di centro elaborazione dati esterno.

Art. 17 Organo di Controllo

- 1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- ✓ libro degli associati;
- ✓ registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- contributi di altre realtà non profit (associazioni, fondazioni, ed altre);
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.



STUDIO NOTARILE
DOTT.
GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI
DOTT.
FRANCESCO VERONESI

Repertorio n° 49014

Fascicolo n° 15456

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) questo giorno di giovedì 4 (quattro) novembre, alle ore 19,34 (diciannove virgola trentaquattro).

In Bologna, in via Camillo Cesarini n. 17/4, presso la sede dell'Associazione. Davanti a me dott. Giampaolo Zambellini Artini, Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si è costituita la signora:

- GUIDI VANESSA, nata a Cesena (FC) il 13 gennaio 1993, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di promozione sociale avente denominazione

"MEDITERRANEA SAVING HUMANS APS", con sede in Bologna (BO) via Camillo Cesarini n. 17/4,

Codice Fiscale 91419420376

Comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale mi dichiara che si trova qui riunita in modalità audio video conferenza con collegamento link:

<https://us02web.zoom.us/j/89463151649?pwd=RHdaKzVveDdBc1k2bXZTRk45R3JWUT09>

per questi luogo, giorno ed ora, l'assemblea della predetta associazione, in seconda convocazione, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria:

o m i s s i s

Parte Straordinaria:

1. Approvazione dello Statuto, con modifiche, per atto pubblico, preordinato alla presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, la comparente, la quale richiede a me Notaio di assistervi al fine di redigerne il relativo verbale e constata e mi dichiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con comunicazione in data 19 ottobre 2021;

- che il Consiglio Direttivo è presente nelle persone dei signori Mogno Clara, Casarini Luca, Sardi Serena, Schiena Tiziano, Cirillo Vanessa, oltre ad ella medesima, Presidente;

- che non è nominato alcun organo di controllo;

- che sono presenti gli associati risultanti dall'elenco, che il Presidente mi consegna e che viene allegato al presente atto sotto la lettera " A ", dei quali ha accertato identità e legittimazione ad intervenire, anche mediante regolare delega, in numero di 83 (ottantatre) su un totale di 2712 (duemilasettecentododici), in numero sufficiente a raggiungere le prescritte maggioranze costitutiva e deliberativa ai sensi del vigente statuto, per la seconda convocazione;

- che tutti i soggetti sopra indicati, ad eccezione di ella medesima Presidente, presente fisicamente, sono presenti in modalità audio video collegata;

- che i soci si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Passando alla trattazione di tali argomenti, il Presidente espone all'Assemblea

Registrato all'Agenzia delle Entrate

- Ufficio Territoriale Bologna -

il **16 novembre 2021**

al N. **57043**

Serie 1T

Esatte € **356,00**

i motivi per i quali l'Associazione intende procedere all'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica, al cui scopo è opportuno provvedere ad alcune modificazioni delle norme di funzionamento dell'Associazione medesima, modificazioni già sottoposte agli associati mediante invio del loro testo con comunicazione spedita per posta elettronica.

Che tali modificazioni riguardano, nello specifico, l'eliminazione dell'indirizzo della sede, che potrà essere variata, nell'ambito del Comune, senza che ciò comporti modifica statutaria, i poteri di informazione e controllo dei libri sociali da parte degli associati, la precisazione delle regole di partecipazione all'assemblea e la facoltà di convocazione dell'assemblea medesima da parte degli associati, la specifica di modalità di riunione assembleare su piattaforma informatica o modalità mista, le facoltà attribuite al Consiglio Direttivo di individuazione di attività secondarie e strumentali, la previsione che il Tesoriere possa avvalersi di collaborazioni esterne per lo svolgimento della propria attività.

Il Presidente accerta e dichiara che l'Assemblea, preso atto di quanto da egli medesimo esposto, ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità della proposta, dopo approfondita discussione, all'unanimità, nessuno astenuto, nessuno contrario,

HA DELIBERATO:

1) di modificare, il vigente statuto sociale agli articoli 2), 6), 9), 10), 11), 13), 14) 16) et 19), il cui nuovo tenore letterale è pertanto il seguente:

"Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale e operativa nel Comune di Bologna.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, all'interno del medesimo Comune.
3. Il trasferimento della sede legale in altro comune deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati.
4. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. L'associato interessato a visionare i libri sociali presenta apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale la esamina e risponde all'associato richiedente entro 30 giorni dalla richiesta, garantendo il diritto di accesso da parte del richiedente entro i successivi 30 giorni. I libri sociali possono essere visionati presso la sede sociale, senza diritto di estrarre copia, in ottemperanza agli obblighi di riservatezza, ed in ottemperanza ai principi civilistici applicabili, vigenti in materia. Il Consiglio Direttivo può inoltre adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi ed alle regole statutarie sopra richiamate.
4. Gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola

con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

5. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

6. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

7. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

8. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, dalla data di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;

d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo, anche su richiesta di un decimo degli associati, sia ad essa sottoposto.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

i. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

ii. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve

inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine (mail con ricevuta di consegna).

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

4. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede dell'Associazione che in qualsiasi altro luogo dello Stato Italiano.

È fatta salva la possibilità di riunione dell'assemblea su piattaforma informatica o in modalità mista.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Se impossibilitati ad essere fisicamente presente all'Assemblea, gli associati possono partecipare e votare tramite via telematica all'Assemblea (secondo quanto previsto al comma 4 art.24 D.Lgs. 117/17).

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, a decisioni di indirizzo riguardanti le attività dell'Associazione, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta (attraverso mail o canali social) da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la

riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del direttivo designato da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo adotta le proprie decisioni attraverso il metodo del consenso. Solo nel caso in cui, dopo ampia discussione, risulti impossibile raggiungere una decisione condivisa, si procede al voto. In tal caso, le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. Il Consiglio Direttivo può tenersi sia presso la sede dell'Associazione che in qualsiasi altro luogo dello Stato Italiano.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì svolgersi in teleconferenza o su piattaforma informatica.

7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante ed opportunamente trascritto su apposito libro.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti l'incarico di Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;

m) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali alle attività istituzionali, nei limiti ed alle condizioni previste dal codice del terzo settore, con l'obbligo di dare evidenza del carattere concretamente secondario e strumentale delle stesse in senso al bilancio annuale.

Art. 16 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Tali attività potranno essere svolte anche pregiandosi della collaborazione od assistenza di centro elaborazione dati esterno.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- contributi di altre realtà non profit (associazioni, fondazioni, ed altre);
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.";

2) di adottare, comunque, il testo integrale dello Statuto Sociale, che si allega al presente verbale sotto la lettera " B " .

Il Presidente viene autorizzato, fin d'ora, ad apportare al presente verbale ed allegato Statuto tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte, di natura non sostanziale, che si rivelassero necessarie in sede di adempimenti finalizzati al riconoscimento della personalità giuridica.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20,20 (venti virgola venti) per proseguire in parte ordinaria, dando atto che a tutti gli intervenuti in audio video conferenza è stato consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, non essendosi verificati problemi di connessione durante lo svolgimento della presente assemblea.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associa-

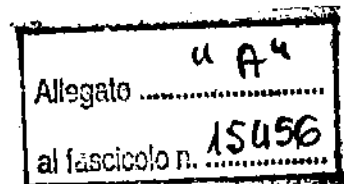
zione.

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dalla comparente.

Io Notaio ho letto alla comparente, che lo ha approvato, questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano su quattro fogli, per pagine dodici e quanto fin qui della tredicesima e con le postille per parte della quattordicesima.

F.to Vanessa Guidi

GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI Notaio



2305	ALDO CIANI	PRESENTE
271	ALESSANDRA BASILIO	"
1940	ALESSANDRO DALLA POZZA	"
97	ALESSANDRO LUPARELLO	DELEGA a FRANCESCA LEONE
1096	AMALIA CHIOVARO	PRESENTE
2638	ANDREA PAPPALARDO	"
1654	ANGELA SCASSA	"
1335	ANGELO RINOLLO	"
1724	ANNAMARIA ANSALONI	PRESENTE
1254	ANTONELLO BRAGHINI	PRESENTE
695	ANTONIO MUSELLA	"
685	BEATRICE PERUFFO	"
2330	CARLO ERMINIO DI LUCIA	"
242	CATERINA CONTEGIACOMO	"
1853	CHIARA GIURI	"
42	CLARA MOGNO	"
365	CLAUDIA SANTORO	DELEGA a MARIA DEBORA CAMARDA
50	DENNY CASTIGLIONE	PRESENTE
194	DOMENICO MUCCI	"
1536	DOMIZIA ORESTANO	"
2703	ELISA MARCHINI	"
1511	EMMA BOSCHINI	"
595	FABIO TEMPORITI	DELEGA a CLARA MOGNO
1785	FEDERICA AULETTA	PRESENTE
2218	FILIBERTO DAL DOSSO	PRESENTE

Handwritten notes:
A vertical line with a checkmark at the top.
Two vertical lines of cursive handwriting: "Saverio" and "Francesca".

1560	FRANCESCA FIOR	PRESENTE
903	FRANCESCA LEONE	PRESENTE
2277	FRANCESCO MEMOLI	"
1229	GIANLUCA FLORIDIA	"
2527	GIULIA PITTALIS	"
831	GIULIA TURRINA	"
7	GIUSEPPE CACCIA	"
2231	GIUSEPPE PERSIANI	"
1598	ISABELLA SGARGI	PRESENTE
1715	KATIA ZERBINATI	PRESENTE
2259	LARA PANZANI	"
696	LAURA MARMORALE	"
1245	LETIZIA TERNA	"
758	LORENZO MARCONI	"
66	LUCA AGNELLI	"
2070	LUCA STAGNOLI	"
2109	LUCIA PAURI	PRESENTE
1218	MAGDALENA LANZA	PRESENTE
1521	MANUELA PRIVITERA	"
2570	MARCELLO IENCA	"
2423	MARCELLO MEDICI	"
1904	MARGHERITA CARRER	"
1697	MARGHERITA WOLENKSI	PRESENTE
1784	MARIA MINGRONE	PRESENTE
1925	MARIA CELESTE MOSCA	PRESENTE

224	MARIA DEBORA CAMARDA	"
247	MARTA BATTISTELLA	"
318	MARTINA CAMARDA	"
1561	MEBY IMEBIET FORTUNA	PRESENTE
1952	MICHELA GASPARI	"
2264	MILENA MEO	PRESENTE
352	MONICA PAOLINI	"
126	MORGANA VIGHI	"
1627	NOEMI FILOSI	"
1164	NUHA CEESAY	PRESENTE
389	OLIVIA FAGNONI	PRESENTE
2526	PAMELA DASSI	"
1074	PIETRO BERTORA	"
2694	ROSA RUSSO	"
1195	SABRINA BERNO	"
1427	SERENA CORSALE	"
1242	SERENA MANNO	DELEGA a SILVIA DECINA
1577	SERENA SABELLA	PRESENTE
1	SERENA SARDI	PRESENTE
151	SILVIA DECIMA	"
2641	SILVIA SARTI	PRESENTE
2525	SOFIA SARTA	PRESENTE
5	STEFANIA PAGLIAZZO	PRESENTE ma ASSENTE alla VOTAZIONE
354	STEFANIA PORCHIA	DELEGA a OLIVIA FAGNONI
1523	STEFANO MESSINA	PRESENTE

86	TIZIANO SCHIENA	"
715	VALENTINA DOVIGO	"
1951	VALENTINA MARCONI	PRESENTE
1251	VANESSA CIRILLO	PRESENTE
3	VANESSA GUIDI	"
1428	VIRGINIA CORSALE	"
340	WERTHER ROSSI	PRESENTE
4	LUCA CASARINI	"

Luca Casarini
per il 11/11/21

Allegato " B " al n. 15456 di fascicolo

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Mediterranea Saving Humans - APS", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale e operativa nel Comune di Bologna.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, all'interno del medesimo Comune.

3. Il trasferimento della sede legale in altro comune deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati.

4. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi

	operative dell'Associazione in Italia o all'estero.	
	Art. 3 Durata	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art. 4 Oggetto e finalità	
	1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Co-	
	stituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana,	
	spirituale e culturale della persona.	
	L'Associazione è apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di	
	lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.	
	2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5	
	comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro	
	familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volonta-	
	ri associati:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-	
	resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione del-	
	la cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale	
	di cui al presente articolo;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di	
	cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazio-	
	ne di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo;	
	- 2 -	

	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-	
	violenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui	
	al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8	
	marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale me-	
	diante:	
	^ Promozione e diffusione della cultura e della pratica della solidarietà, dei	
	valori dell'antifascismo, antisessismo, antirazzismo, attraverso formule di atti-	
	vazione volontaria e delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo;	
	^ Promozione e supporto di attività solidali, di soccorso e tutela della salute	
	fisica e psicologica di persone in situazione di bisogno o di rischio;	
	^ Promozione e supporto ad attività, servizi, iniziative volte a sostenere prati-	
	che solidali nei confronti di migranti, rifugiati, donne, uomini e minori vulne-	
	rabili.	
	^ Sostegno dell'accoglienza umanitaria e dell'integrazione sociosanitaria,	
	nonché lavorativa di stranieri, rifugiati, migranti e richiedenti asilo.	
	^ Promozione di attività di formazione, ricerche, studi, incontri pubblici, con-	
	vegni e manifestazioni, attività seminariali, cicli di incontri e tavole rotonde	
	su progetti formativi, campagne di comunicazione e sensibilizzazione attra-	
	verso la produzione di libri e riviste anche in formato elettronico, produzioni	

	teatrali, video reportage e opere cinematografiche, siti internet dedicati a spe-	
	cifici argomenti inerenti agli scopi sociali, che contribuiscano alla produzione	
	di idee all'altezza delle sfide del nuovo secolo con l'obiettivo di coniugare ri-	
	cerca scelte politiche e cultura	
	^ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-	
	resse sociale, incluse attività, anche editoriali, volte alla raccolta fondi ed il	
	sostegno delle attività dell'associazione e dei progetti cui aderisce.	
	^ Organizzazione eventi culturali e incontri informativi, nonché attività semi-	
	nariali inerenti ad alcune tematiche inerenti la mission statutaria quali politi-	
	che migratorie, diritti umani, diritto d'asilo in Italia e in Europa.	
	^ Training relativi alle peculiarità normative nazionali e internazionali del	
	mare nonché al perfezionamento di alcuni requisiti specifici sul soccorso e la	
	sicurezza in ambiente marittimo.	
	3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del ter-	
	zo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate pur-	
	ché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti	
	definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con	
	apposita delibera dell'Assemblea.	
	4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la	
	richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -	
	al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con	
	il pubblico.	
	5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione	
	del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento	

	utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazio-	
	ne con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ov-	
	vero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.	
	Art. 5 Associati	
	1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo	
	espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare al-	
	le attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il	
	numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice	
	del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere inte-	
	grata entro un anno.	
	2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costitu-	
	zione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Di-	
	rettivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consi-	
	glio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di cono-	
	scere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti	
	e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.	
	Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discrimina-	
	tori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e anno-	
	tata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.	
	3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consi-	
	glio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e co-	
	municarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se	
	non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione	

	successiva.	
	3.1. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più consiglieri all'accoglimento	
	delle domande di nuova ammissione; in tal caso il Consigliere è tenuto a rife-	
	rire dell'attività svolta nel primo Consiglio Direttivo che si terrà successiva-	
	mente all'accoglimento della o delle domande accolte. In caso di non ammis-	
	sione da parte del Consigliere delegato a tale attività, la richiesta dovrà essere	
	valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa	
	decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.	
	4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in	
	caso di recesso o perdita della qualifica di socio.	
	Art. 6 Diritti e doveri degli associati	
	1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti	
	dell'Associazione.	
	2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo	
	temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Asso-	
	ciatione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata	
	all'Associazione.	
	3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle	
	leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali, secondo criteri di trasparenza	
	e senza oneri a carico dell'associazione. L'associato interessato a visionare i	
	libri sociali presenta apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale	
	la esamina e risponde all'associato richiedente entro 30 giorni dalla richiesta,	
	garantendo il diritto di accesso da parte del richiedente entro i successivi 30	
	giorni. I libri sociali possono essere visionati presso la sede sociale, senza di-	
	ritto di estrarre copia, in ottemperanza agli obblighi di riservatezza, ed in ot-	

	temperanza ai principi civilistici applicabili, vigenti in materia. Il Consiglio	
	Direttivo può inoltre adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto	
	diritto di accesso, ispirato ai principi ed alle regole statutarie sopra richiamate.	
	4. Gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola	
	con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per	
	delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.	
	5. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le	
	deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali	
	nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.	
	6. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito	
	l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione,	
	quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.	
	7. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun	
	tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autono-	
	mo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente	
	sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal	
	Consiglio Direttivo.	
	8. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro	
	gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, non-	
	ché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto	
	dalla legislazione vigente.	
	Art. 7 Perdita della qualità di associato	
	La qualità di associato si perde per:	
	* Decesso;	
	* Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi mo-	

	mento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà	
	decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota as-	
	sociativa per l'anno in corso.	
	* Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi	
	sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota	
	associativa.	
	* Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona	
	compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regola-	
	mento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un com-	
	portamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano	
	gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associa-	
	tivo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa	
	contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo	
	stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera	
	raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni	
	all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione	
	dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e	
	l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.	
	Art. 8 Organi dell'Associazione	
	1. Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) Organi di controllo	
	2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata biennale.	

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, dalla data di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;

d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo, anche su richiesta di un decimo degli associati, sia ad essa sottoposto.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

i. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

	ii. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.	
	5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.	
	Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati	
	1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.	
	2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine (mail con ricevuta di consegna). L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.	
	3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.	
	4. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede dell'Associazione che in qualsiasi altro luogo dello Stato Italiano.	
	È fatta salva la possibilità di riunione dell'assemblea su piattaforma informatica o in modalità mista.	

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Se impossibilitati ad essere fisicamente presente all'Assemblea, gli associati possono partecipare e votare tramite via telematica all'Assemblea (secondo quanto previsto al comma 4 art.24 D.Lgs. 117/17).

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è com-	
	posto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, scelti fra gli as-	
	sociati.	
	3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggi-	
	bili per un secondo mandato.	
	Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a	
	sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima	
	elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni ca-	
	so i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto del-	
	la loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla	
	metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.	
	4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresi-	
	dente e assegna l'incarico di Tesoriere scegliendo anche quest'ultimo tra i	
	propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, po-	
	tranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.	
	Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia neces-	
	sario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordi-	
	ne al bilancio consuntivo, all'eventuale preventivo da presentare all'approva-	
	zione dell'Assemblea degli associati, a decisioni di indirizzo riguardanti le at-	
	tività dell'Associazione, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei	
	suoi membri.	
	2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta (attraverso	
	mail o canali social) da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la	

	riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare.	
	3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza,	
	dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più an-	
	ziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del direttivo	
	designato da chi presiede la riunione.	
	4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga	
	la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo adotta le proprie deci-	
	sioni attraverso il metodo del consenso. Solo nel caso in cui, dopo ampia di-	
	scussione, risulti impossibile raggiungere una decisione condivisa, si procede	
	al voto. In tal caso, le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal	
	verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni asso-	
	ciato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.	
	5. Il Consiglio Direttivo può tenersi sia presso la sede dell'Associazione che	
	in qualsiasi altro luogo dello Stato Italiano.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì svolgersi in teleconfe-	
	renza o su piattaforma informatica.	
	7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario verbalizzante ed opportunamente trascritto su	
	apposito libro.	
	Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo	
	1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite	
	dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziati-	
	va diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.	

	2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:	
	a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;	
	b) assegnare tra i suoi componenti l'incarico di Tesoriere;	
	c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio,	
	con ogni più ampio potere al riguardo;	
	d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e	
	l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che,	
	conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti spe-	
	cifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà	
	essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con mag-	
	gioranze ordinarie;	
	f) indire adunanze, convegni, ecc.;	
	g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	dell'Associazione;	
	h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;	
	i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;	
	j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti	
	o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri as-	
	sociati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017;	
	k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche ono-	
	rifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze	
	nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è	
	deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;	

	l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.	
	m) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali alle attività istituzionali, nei limiti ed alle condizioni previste dal codice del terzo settore, con l'obbligo di dare evidenza del carattere concretamente secondario e strumentale delle stesse in senso al bilancio annuale.	
	Art. 15 Il Presidente	
	1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.	
	2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica due anni ed è rieleggibile univocamente per un secondo mandato.	
	3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.	
	4. Il Presidente in particolare:	
	a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.	
	Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.	
	5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni pre-	

	senti nel territorio.	
	6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del	
	Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione	
	successiva.	
	7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedi-	
	mento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.	
	Art. 16 Il Tesoriere	
	1. Il Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.	
	2. Al Tesoriere spetta il compito di:	
	a) tenere ed aggiornare i libri contabili;	
	b) predisporre il bilancio dell'Associazione.	
	Tali attività potranno essere svolte anche pregiandosi della collaborazione od	
	assistenza di centro elaborazione dati esterno.	
	Art. 17 Organo di Controllo	
	1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ri-	
	tenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del	
	D. Lgs. n. 117/2017.	
	Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere	
	scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro	
	competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito regi-	
	stro.	
	2. L'Organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	

	e sul suo concreto funzionamento;	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.	
	Art. 18 Libri sociali	
	L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:	
	° libro degli associati;	
	° registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	° libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	° libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.	
	Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Art. 19 Risorse economiche	
	1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:	
	- quote associative e contributi degli associati;	
	- erogazioni liberali di associati e terzi;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;	
	- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;	

	- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;	
	- contributi di altre realtà non profit (associazioni, fondazioni, ed altre);	
	- rendite patrimoniali;	
	- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;	
	- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.	
	2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Art. 20 Esercizio finanziario	
	1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.	
	2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso	

	la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data	
	stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revi-	
	sori, qualora nominati.	
	3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli	
	eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con	
	essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma	
	dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali fina-	
	lizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione	
	1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione	
	dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate	
	dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.	
	2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liqui-	
	datori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.	
	3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che	
	residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise	
	tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo pa-	
	rere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017	
	allorquando istituito.	
	Art. 22 Disposizioni generali	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti in-	
	terni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto	
	dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e, in	
	quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.	
	F.to Vanessa Guidi	

GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI Notaio

Copia costituita di
legge che rilascio oggi.
In Bologna (BO), lì

fogli conforme all'originale firmato a norma di